

**Del. n. 188/2011/PAR**



*Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Relatore
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- 1°Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra questa Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 21 luglio 2011 il relatore, Cons. Paolo Peluffo;

**PREMESSO**

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 23 giugno 2011 prot. n. 10663/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Giuliano Terme in materia di spese di personale. In particolare chiede di sapere se sia possibile assumere per mobilità da altro ente (entrambi gli enti sono soggetti a regime vincolistico delle assunzioni) o per assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs.

165/2001, nel caso in cui l'ente presenti un'incidenza tra spesa di personale e spesa corrente superiore al limite di legge sancito nel 40% ai sensi dell'art. 76, comma 7 della L. 133/2008, come modificato dalla L. 122/2010.

#### CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta prospettata nel quesito, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attinente all'interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare all'ambito delle misure per il contenimento della spesa, e quindi all'osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici e la richiesta è, pertanto, da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, diverse deliberazioni delle sezioni della Corte dei conti hanno mostrato un favore nei confronti dell'istituto della mobilità quale strumento che contribuisce ad un ottimale utilizzo del personale pubblico in forza sottolineando la neutralità dell'operazione, per la quale la mobilità in entrata consente di non incidere sulle eventuali e ulteriori assunzioni che l'ente voglia operare, in presenza di scambio tra due amministrazioni entrambe soggette al vincolo assunzionale, poiché secondo quanto stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 del 2008 *"l'ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista"* e di conseguenza *"l'ente che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo. Espletate le procedure di mobilità l'ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico."* In tal modo si esprimono anche le Sezioni

Riunite della Corte dei conti, investite da una questione di massima sull'argomento, con deliberazione n. 59 del 6 dicembre 2010.

Tanto premesso, il ricorso ad una mobilità, se da un lato (dal lato dell'ente cedente) consente di beneficiare di un risparmio di spesa, che pur incide sui presupposti per procedere a nuova assunzione, dall'altro (dal lato dell'ente che attua una mobilità in entrata) l'operazione grava senza dubbio negativamente sulla spesa di personale.

Ai fini della risoluzione del quesito proposto bisogna soffermarsi sui riflessi in termini di spesa che l'operazione di mobilità in entrata genera e capire se una violazione del limite di incidenza prescritto dall'art. 76, comma 7 della L. 133/2008, come più volte modificata, possa ricadere sulla capacità dell'ente richiedente di acquisire in mobilità.

Nella fattispecie, l'art. 76, comma 7 della L. 133/2008, come sostituito dall'articolo 14, comma 9, legge n. 122 del 2010, poi così modificato dall'articolo 1, comma 118, legge n. 220 del 2010, stabilisce che: *"È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; (...)."*

La norma in questione non può che essere letta, in un'ottica sanzionatoria, quale limite invalicabile dettato dall'esigenza di riduzione della spesa di personale e, in tale ottica, una mobilità in entrata è sicuramente causa di incremento della suddetta spesa, ne deriva che il divieto di assunzione sancito dal comma 7 dell'art. 76 citato, nella sua accezione onnicomprensiva (*a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale*), deve essere interpretato come limitativo dell'autonomia decisionale degli enti inadempienti, poiché qualora fosse consentito all'ente inadempiente (che ha superato l'incidenza percentuale del 40% della spesa di personale su quella corrente) di acquisire in mobilità una nuova unità di personale, il conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale (in rapporto alla spesa corrente) già fallito una volta, sarebbe ancor più difficile da raggiungere nel futuro a causa dell'ulteriore incremento della spesa di personale dovuto alla unità di personale assunta in mobilità.

Esiste, pertanto, un principio sanzionatorio alla base del divieto di assunzione sancito dall'art. 76, comma 7 della L. 133/2008, che supera qualsivoglia valutazione in ordine alla natura e alle conseguenze giuridiche dell'acquisizione in mobilità di unità di personale. Di medesimo tenore risultano le conclusioni rese dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 53 dell'11 novembre 2010 resa su questione di massima, in riferimento all'analogo divieto stabilito da altro comma dell'art. 76 citato (comma 4 che sancisce il divieto di assunzione *a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale* in caso di violazione del patto di stabilità).

In conclusione si ritiene che, in caso di violazione dell'art. 76, comma 7 della L. 133/2008, in relazione all'incidenza percentuale della spesa di personale su quella corrente, non sia possibile assumere personale con una mobilità in entrata poiché ciò comporterebbe un

incremento della spesa di personale in evidente contrasto con l'obiettivo di contenimento della medesima spesa imposto dalla norma in questione.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 10663/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di San Giuliano Terme e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2011.

Il Presidente  
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore  
f.to Cons. Paolo Peluffo

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2011.

Per il Funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Fabio CULTRERA